

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 Gennaio 2008

Disciplina dell'addestramento teorico pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci.

IL DIRETTORE GENERALE

per la navigazione e il trasporto marittimo e interno

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto

30 marzo 1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of training, certification and watchkeeping for seafarers (STCW 78 nella versione aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonché il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 relativo all'approvazione del regolamento della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e successive modificazioni;

Vista la Risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopraccitata Convenzione del 1978; Vista la Risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale è stato adottato il Codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (CODE STCW 95 nella versione aggiornata di seguito denominato Codice STCW);

Vista la Regola VI/2 della suddetta Convenzione relativa ai requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneità per i mezzi di salvataggio;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni recante l'istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1998 con il quale è stato istituito il corso di addestramento per i marittimi abilitati ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV);

Viste le direttive 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25 maggio 1998, sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare recepite con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 recante il regolamento di attuazione delle direttive stesse (di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001 come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246 recante regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE;

Vista la Risoluzione MSC. 203 (81) adottata il 18 maggio 2006, con la quale vengono adottati gli emendamenti di modifica al Capitolo VI della Convenzione internazionale STCW concernente tra l'altro gli standard relativi alle funzioni di emergenza, di salvaguardia

occupazionale, di sicurezza, di assistenza medica e di sopravvivenza in vigore dal 1° gennaio 2008;

Vista la Risoluzione MSC. 209 (81) adottata il 18 maggio 2006, con la quale vengono adottati gli emendamenti di modifica alla parte A del Codice STCW, Capitolo VI, Sezione A-VI/2-2 concernente gli standard relativi alle funzioni di emergenza, di salvaguardia occupazionale, di sicurezza, di assistenza medica e di sopravvivenza in vigore dal 1° gennaio 2008;

Visto l'art. 70, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerata la necessita' di adeguare i programmi di esame per il conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i battelli di salvataggio veloci ai nuovi emendamenti adottati con le Risoluzioni sopraccitate;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'addestramento teorico pratico che il marittimo addetto ai mezzi di salvataggio veloci deve effettuare per ottenere la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci.
2. Tutti i marittimi che nel ruolo di appello delle navi battenti bandiera italiana risultano addetti ai battelli di salvataggio veloci devono essere addestrati ed essere in possesso del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci.
3. L'addestramento teorico pratico ai sensi della Sezione A-VI/2-2 del Codice STCW e' svolto a bordo di una nave dotata di mezzi di salvataggio veloci. Il comandante della nave rilascia al candidato un'attestazione conforme al modello A allegato al presente decreto, accludendo altresì copia conforme all'originale dell'estratto del giornale nautico, Parte II vidimato dalla Capitaneria di porto, dal quale risulti che il candidato ha ricevuto l'addestramento sulle conoscenze e le abilita' pratiche di ammaino, manovra, conduzione, recupero e manutenzione di un mezzo di salvataggio veloce attraverso la partecipazione ad almeno tre esercitazioni di emergenza.

Art. 2.

Requisiti

1. Per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci occorrono i seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso del certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS);
 - b) essere in possesso di un attestato di superamento del corso di addestramento di sopravvivenza e salvataggio previsto dal decreto ministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni;
 - c) essere in possesso di un addestramento sulle conoscenze e abilita' pratiche sull'utilizzo di un mezzo di salvataggio veloce di cui al comma 3, dell'art. 1;
 - d) aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico secondo il programma di esame di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 3.

Commissione di esame

1. L'esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato

